

Cambio di classamento colturale da bosco ceduo a frutteto a ciliegio senza la prescritta autorizzazione

T.A.R. Veneto, Sez. II 19 maggio 2016, n. 537 - Pasi, pres.; Mielli, est. - Franchetti (avv. Magnabosco) c. Comune di Sarego (avv.ti Baciga e Sartori) ed a.

Bellezze naturali - Bosco - Violazione in materia paesaggistica - Cambio di classamento colturale da bosco ceduo a frutteto a ciliegio senza la prescritta autorizzazione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

A seguito di una segnalazione acquisita nel corso dell'anno 2014 il Comune di Sarego ha constatato che un'area sulla quale insisteva un bosco ceduo sita in località Crosetta censita al catasto al mappale 288 Fg. 13, della superficie di 8.988 mq, sita in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico collocata all'interno del perimetro del sito di importanza comunitaria IT 3220037 "Colli Berici", è stata abusivamente trasformata in un frutteto a ciliegio.

Con ordinanza n. 3 del 19 gennaio 2016, prot. n. 710, è stata ordinata la rimessione in pristino del bosco ceduo.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna tale provvedimento per le seguenti censure:

I) errata individuazione del responsabile dell'abuso perché il ricorrente ha ereditato la proprietà in data successiva alla sua trasformazione a frutteto di ciliegi, di cui non è l'autore, con la conseguenza che non può neppure subire la relativa sanzione, né può disporre la rimessione in pristino perché non conosce direttamente l'originaria consistenza dei luoghi;

II) violazione dell'art. 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, e dell'allegato A) della deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 2013 nonché violazione dell'art. 2, comma 6, del Dlgs. 18 maggio 2001, n. 227, in quanto in base a tali disposizioni si considerano boschi ai fini della tutela paesaggistica le formazioni vegetali di estensione non inferiore a 2000 mq, larghezza media non inferiore a 20 m e con copertura non inferiore al 20 per cento, mentre, rispetto al mappale 288 di 8988 mq, da un rilievo effettuato da un tecnico incaricato dal ricorrente, risulta la preesistenza di un'area boscata di 1790 mq;

III) violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 24 della Costituzione, perché l'ordine di ripristino si fonda su un'istruttoria inadeguata, in quanto non ha svolto autonome indagini rispetto a quelle svolte dal Servizio forestale, e perché nel preambolo del provvedimento afferma che l'interessato non ha presentato memorie, quando invece in data 29 ottobre 2015 il ricorrente ha contestato gli assunti dell'Amministrazione mediante uno scritto;

IV) mancata considerazione dell'antieconomicità dell'ordine di rimozione dei ciliegi che sono comunque piante autoctone.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sarego eccependo l'inammissibilità del ricorso per l'omessa notificazione al Corpo Forestale dello Stato e al Dipartimento difesa del suolo e foreste della Regione Veneto, enti competenti in materia di boschi coinvolti nella procedura e da considerarsi pertanto controinteressati, concludendo nel merito per la reiezione.

Alla Camera di consiglio del 12 maggio 2016, fissata per l'esame della domanda cautelare, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

L'eccezione di inammissibilità per l'omessa notifica alle amministrazioni che sono intervenute nel corso dell'attività istruttoria che ha preceduto l'adozione del provvedimento impugnato è infondata, in quanto tali amministrazioni si sono limitate ad intervenire compiendo atti istruttori di carattere infraprocedimentale che restano distinti dal provvedimento finale di amministrazione attiva oggetto di impugnazione, pertanto è irrilevante l'omessa notifica nei loro confronti.

Nel merito il ricorso è infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, l'obbligo di cui all'art. 167 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la sua natura ripristinatoria incombe anche sul proprietario che non sia l'autore materiale della trasgressione in quanto la ratio delle disposizioni repressive dell'illecito paesaggistico, come quelle repressive dell'illecito edilizio, addossano l'onere della reintegrazione del complesso dei valori paesaggistici indebitamente distrutti a colui che dall'opera abusiva trae un effettivo ed attuale godimento, indipendentemente da quale sia il titolo sul quale si fonda la sua situazione soggettiva (cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 luglio 2014, n. 1942; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 29 luglio 2013, n. 677) e pertanto, in ragione della predetta funzione ripristinatoria anziché afflittiva della sanzione e del carattere permanente dell'illecito paesaggistico, gli obblighi conseguenti gravano anche sugli eredi ed aventi causa (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 12 settembre 2014, n. 2408; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 26 agosto 2013, n. 718).

Parimenti infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che le ceppaie presenti non giustificerebbero la conclusione che tutto il mappale era interessato dalla presenza di un bosco, con la conseguenza che non sarebbe applicabile la tutela paesaggistica nell'ambito.

Infatti l'asserita limitata estensione dell'area boscata è affermata in modo generico e non documentato in base ad una

relazione redatta da un tecnico di parte che peraltro utilizza formule dubitative (cfr. doc. 9 allegato alle difese della parte ricorrente), mentre l'Amministrazione ha basato le proprie conclusioni sulla relazione redatta dal Corpo forestale dello Stato e dal Dipartimento difesa del suolo e foreste della Regione Veneto che nel corso di sopralluoghi (cfr. doc. 3 allegato alle difese del Comune) hanno verificato che sono rimaste presenti sull'intera estensione del mappale ceppaie di alberi tagliati che attestano la preesistenza del bosco.

Nello stesso senso depone anche la visura catastale (cfr. doc. 4 allegato alle difese del Comune), da cui risulta che ancora nel 2003 sul mappale 288 insisteva un bosco ceduo, che nel 2007 solo una parte dello stesso corrispondente a 303 mq è stata trasformata in vigneto e che nel 2010 è stato eliminato e sostituito da un frutteto.

Pertanto, poiché gli elementi addotti dal ricorrente non risultano idonei a confutare la correttezza delle conclusioni cui è giunta l'Amministrazione circa l'originaria estensione dell'area boscata - che può in ogni caso essere facilmente dimostrata ricorrendo a uno dei numerosi servizi di visualizzazione delle foto satellitari dei luoghi accessibili via web - anche il secondo motivo deve essere respinto.

La mancata valutazione delle memoria prodotta dal ricorrente in sede procedimentale non comporta l'annullamento del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il provvedimento impugnato ha natura vincolata, e deve ritenersi dimostrato in giudizio che non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato, anche in considerazione dell'estrema genericità delle contestazioni contenute nelle predetta memoria (cfr. doc. 4 allegato alle difese del ricorrente).

Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'antieconomicità dell'ordine impartito, deve essere respinto perché l'unico rimedio ammesso dal legislatore nel caso di taglio di alberi in un'area vincolata qualificabile come "bosco", consiste nel ripristino, non essendo configurabile il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1348).

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)